

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/253 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 febbraio 2017**

**che stabilisce le procedure per la notifica degli allarmi nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione istituito in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e per lo scambio delle informazioni, la consultazione e il coordinamento delle risposte a tali minacce a norma della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> ha istituito un sistema di allarme rapido e di reazione («SARR») sotto forma di una rete di costante comunicazione tra la Commissione e le autorità sanitarie degli Stati membri competenti per la prevenzione e il controllo di alcune categorie di malattie trasmissibili (la «rete di costante comunicazione»). Le procedure che disciplinano il funzionamento del SARR sono stabilite nella decisione 2000/57/CE della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> ha istituito un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Ai sensi dell'articolo 8 di tale regolamento, il Centro sostiene e assiste la Commissione gestendo il SARR. In particolare, il Centro provvede alla gestione quotidiana e alla manutenzione dell'applicazione informatica del sistema di allarme rapido e di reazione (la «applicazione informatica del SARR»).
- (3) La decisione n. 2119/98/CE è stata abrogata e sostituita dalla decisione n. 1082/2013/UE. La nuova decisione ha rilanciato il SARR. Essa ha inoltre ampliato l'ambito di lavoro della rete di costante comunicazione per comprendere altre tipologie di minacce biologiche e altre categorie di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, incluse le minacce di origine chimica, ambientale o ignota. Essa ha stabilito inoltre norme in materia di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.
- (4) In considerazione delle modifiche apportate al SARR, è opportuno rivedere e aggiornare le procedure che ne disciplinano il funzionamento. Al fine di garantire il corretto funzionamento e l'applicazione uniforme del SARR, è necessario stabilire procedure dettagliate per lo scambio di informazioni. Tali procedure dovrebbero evitare sovrapposizioni di attività o azioni contrastanti con le strutture e i meccanismi esistenti per il monitoraggio, l'allarme rapido e la lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.
- (5) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 1082/2013/UE, gli Stati membri sono tenuti a designare le autorità competenti preposte alla notifica degli allarmi e alla determinazione delle misure di risposta (autorità competenti per il SARR). Al fine di assicurare il coordinamento e la coerenza delle comunicazioni, è opportuno che gli Stati membri comunichino i dati di contatto delle autorità competenti per il SARR agli Stati membri e alla Commissione, nonché eventuali successive modifiche riguardanti le autorità competenti.
- (6) L'efficacia del SARR dipende dalla tempestiva comunicazione e dallo scambio di informazioni appropriate in merito alla comparsa o allo sviluppo di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. È pertanto opportuno precisare scadenze ben definite per la notifica degli allarmi e la comunicazione delle informazioni.

<sup>(1)</sup> GUL 293 del 5.11.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (GUL 268 del 3.10.1998, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 2000/57/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GUL 142 del 30.4.2004, pag. 1).

